



LEGGE DI BILANCIO 2024

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario n. 40/L del 30 dicembre 2023 la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", cosiddetta Legge di Bilancio 2024. Il provvedimento come previsto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Nello studio che segue sono elencate, in maniera sintetica, le principali disposizioni di carattere agevolativo, fiscale, previdenziale e familiare. Sarà cura dello studio approfondire gli argomenti di maggior interesse con successive circolari monotematiche.



GARANZIA MUTUI- ART. 1 C. 9 - 10

Viene confermata fino al 31 dicembre 2024 la garanzia massima dell'80 per cento per la richiesta dei mutui prima casa da parte di giovani fino a 36 anni con un Isee inferiore ad Euro 40.000, ed altre categorie tutelate in cui vengono incluse anche le famiglie numerose che hanno accesso a una percentuale più alta fissata tra l'85% e il 90% in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

BONUS SOCIALE ELETTRICO - ART. 1 C. 14

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

WELFARE AZIENDALE - ART. 1 C. 16 - 17

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

CANONE RAI - ART. 1 C. 19

La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

DETAZZAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO STRUTTURE RICETTIVE - ART. 1 C. 21 - 25

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il comma 21 prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,



titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto:

- un trattamento integrativo speciale,
- che non concorre alla formazione del reddito,
- pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte
- in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

PLASTIC TAX - ART. 1 C. 44

Viene prorogata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

AUMENTO IVA PRODOTTI INFANZIA E ASSORBENTI - ART. 1 C. 45

Viene previsto l'innalzamento dell'IVA dal 5 al 10% per i prodotti per l'infanzia e gli assorbenti, al 22% per i seggiolini.

RIDUZIONE DELL'IVA APPLICABILE SUI PELLETTI - ART. 1 C. 46

La norma, introdotta al Senato, proroga ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione, dal 22 per cento al 10 per cento, dell'aliquota IVA per la cessione dei pellet prevista dal comma 73 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

ACCISE SIGARETTE - ART. 1 C. 48

Viene previsto un aumento dell'ammontare delle accise per le sigarette, in particolare, l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene determinato:

- per l'anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette
- e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.

L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Per le sigarette, l'onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.

Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.

Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di consumo in misura pari:

- per i prodotti contenenti nicotina:
 - dal 15% al 16% nel 2025
 - e dal 15% al 17% dal 2026;



- per i prodotti non contenenti nicotina:
 - dal 10% all'11% nel 2025
 - e dal 10% al 12% dal 2026.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - ART. 1 C. 52 - 53

Si prevede la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.

Redazione ed il giuramento della perizia effettuati entro il 30 giugno 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

LOCAZIONI BREVI - ART. 1 C. 63

Viene previsto un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per chi ha optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l'aliquota del 26%.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.

TASSAZIONE PLUSVALENZA VENDITA CASA - ART. 1 C. 64

Viene prevista la tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla conclusione dei lavori realizzati con il Superbonus, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

IVA SULLE CESSIONI DI BENI PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALL'UE - ART. 1 C. 77

Viene ridotto da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, oltre il quale non è dovuto il pagamento dell'IVA (cd. "tax free").



ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO AL 01/01/2023 - ART. 1 C. 78-85

Gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali viene data la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

Più nello specifico, l'adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

1. **Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi:** l'adeguamento comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
2. **Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente:** tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al 31 dicembre 2023.

RITENUTE BONIFICI- ART. 1 C. 88

La norma modifica l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aumentando, a decorrere dal 1° marzo 2024, dall'8 per cento all'11 per cento l'aliquota della ritenuta che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d'imposta, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

MODIFICA ALL'IVIE E ALL'IVAFE- ART. 1 C. 91

La norma eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

RESTRIZIONI COMPENSAZIONI F24 - ART. 1 C. 94

La norma apporta una serie di modificazioni all'articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare:

- si modifica il comma 49-bis del predetto articolo 37 allo scopo di prevedere l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL;
- per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.



Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

RESTRIZIONI COMPENSAZIONI F24 - ART. 1 C. 95

Si dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

E' soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

RESTRIZIONI COMPENSAZIONI F24 - ART. 1 C. 97

Viene modificato l' articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In particolare si prevede che:

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell' INPS, può essere effettuata: dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail sarà definita la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui sopra e le relative modalità di attuazione.

RESTRIZIONI COMPENSAZIONI F24 - ART. 1 C. 99

La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie. Si rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL la definizione dell'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni precedenti e le relative modalità di attuazione.

Si prevede infine che i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento



che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività.

APE SOCIALE - ART. 1 C. 136 - 137

Viene previsto che le disposizioni, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, si applichino fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa è conseguentemente incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028. Il suddetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

OPZIONE DONNA - ART. 1 C. 138

Viene modificato il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo all'istituto pensionistico denominato "opzione donna". In particolare, si prevede che il suddetto istituto si applichi anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, incrementando contestualmente il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.

INCREMENTO BONUS ASILI NIDO - ART. 1 C. 177

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l'incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro.

CONGEDO PARENTALE - ART. 1 C. 179

Viene modificato l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2023.

RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE MADRI LAVORATRICI - ART. 1 C. 180 - 182

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.



Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

MODIFICA DELLA COPERTURA PER IL CREDITO D'IMPOSTA DELLA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO - ART. 1 C. 249

La norma, nel sostituire il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, stabiliscono in misura pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 il limite massimo di spesa relativo al riconoscimento del credito di imposta introdotto dal medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista 256 dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI - ART. 1 C. 256

Viene rifinanziata la cosiddetta "Nuova Sabatini". In particolare, viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa 260 prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la concessione di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, da parte di micro, piccole e medie imprese, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

GARANZIA SACE E GARANZIA GREEN- ART. 1 C. 259 - 271

La norma dispone che, al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, SACE S.p.A. sia abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.